

Pubblicato il 09/03/2023

N. 02510/2023REG.PROV.COLL.

N. 07698/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7698 del 2022, proposto da -OMISSIS-in persona del tutore Rossetti Gabriella, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ulss 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala e Giuseppe Gortenuiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda Ulss 9, non costituita in giudizio;

di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;

Viste tutte le successive memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Fabrizio Di Rubbo e uditi per le parti gli avvocati Maria Luisa Tezza e Andrea Manzi su delega dichiarata di Giovanni Sala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con rituale ricorso in ottemperanza l'odierna istante ha lamentato l'errata esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando l'inefficacia del relativo provvedimento emesso dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e allegando, in particolare, quanto per maggior chiarezza si riporta di seguito (cfr. pagg. 5 e s. del ricorso):

<(…) 8) con nota prot. n. 0143021 del 12.07.2022 (doc. a), ricevuta in pari data, l'AULSS definiva la compartecipazione a carico di -OMISSIS-come segue:

Importo quota compartecipazione anno 2019 = euro 56,99

Importo quota compartecipazione anno 2020 = euro 59,32

Importo quota compartecipazione anno 2021 = euro 56,92

Importo quota compartecipazione anno 2022 = euro 48,00

e, pertanto, nell'importo annuo pari per ciascuna annualità, rispettivamente, ad € 20.801,35 (56,99x365), € 21.651,8 (59,32x365), € 20.775,80 (56,92x365), € 17.520,00 (48x365);

9) detto importo annuo è, non solo - seppure di poco - superiore all'ISEE ma, in ogni caso, non considera in alcun modo le spese personali siccome documentate;

10) vi è, dunque, necessità di agire in ottemperanza affinché l'AULSS provveda a “fissare un criterio di determinazione della franchigia” in relazione alle “spese personali”, siccome statuito da codesto Ill.mo Consiglio (...)>.

Si è costituita l'Azienda Ulss 9 Scaligera, eccependo l'infondatezza del ricorso e allegando in primis che <(…) Per calcolare la quota di compartecipazione l'AULSS ha utilizzato esclusivamente i parametri di cui DPCM n. 159/2013, ossia ha fatto riferimento all'ISEE.> (cfr. pag. 4 della memoria depositata dall'Azienda).

All'udienza camerale del 2 marzo 2023 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La sentenza azionata, nel passo motivazionale che qui rileva, aveva precisato, accogliendo sul punto l'appello dell'odierna ricorrente, quanto segue:

<(…) Deve invero osservarsi che, come già evidenziato, la parte appellante ha esaurientemente dimostrato l'incapienza del suo reddito residuo, anche facendo applicazione dei criteri ISEE [pertanto inadeguati nel caso di specie, n.d.e.], al fine di sostenere le spese connesse al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, come documentate con i rendiconti trasmessi al G.T. dal suo tutore.

Deve solo precisarsi che l'accoglimento del motivo di appello in esame non si traduce nell'automatico riconoscimento da parte del Comune delle spese documentate dalla appellante nel modo suindicato, spettando all'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, fissare un criterio di determinazione della franchigia nell'ambito del procedimento di calcolo della sua quota di compartecipazione alla retta, che risulti razionalmente idoneo a sovvenire alle spese personali della assistita, sia esso di carattere generale (purché idoneo a tenere conto, secondo canoni di concretezza e ragionevolezza, di quelle spese) o specifico (siccome correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate), anche attraverso la fissazione di idonei criteri di selezione delle spese intesi a verificarne l'effettiva inerenza ai bisogni fondamentali del disabile.>.

E' un dato pacifico, risultante dall'espressa ammissione dell'Amministrazione sopra riportata (nonché dalla nota impugnata), che il calcolo della quota di

contribuzione della ricorrente alla retta per cui è causa è stato determinato, col provvedimento da ultimo emesso, “*esclusivamente*” in base all’ISEE (così, ancora, la memoria *ex art. 73 c.p.a.* dell’Amministrazione, corredata dei relativi conteggi, a pag 6: <*L’unico parametro di riferimento dunque per calcolare la quota di compartecipazione è stato, come anche stabilito dalla sentenza del TAR Veneto e confermato dal Consiglio di Stato quello dell’ISEE.*>).

La sentenza d’appello ha altrettanto espressamente – come risulta dalla motivazione *supra* trascritta, che proprio su tale punto ha accolto il gravame - accertato l’inadeguatezza del criterio di computo basato sull’ISEE, che nel caso concreto non consentirebbe all’istante un apprezzabile margine di spesa per i bisogni individuali (attestati da rendiconti approvati in sede giudiziale), ed ha affermato la conseguente necessità di un diverso meccanismo di computo fissato *ad hoc*, al cui approntamento deve provvedere la p.a. in via discrezionale mediante una delle due generali modalità suggerite dalla decisione, purchè in termini adeguatamente soddisfattivi per la ricorrente.

E’ pertanto inefficace *ex art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a.* (non essendo stato formalmente comprovato il passaggio in giudicato della sentenza azionata) il provvedimento sotteso alla nota impugnata, che ha operato una mera applicazione del criterio basato sull’ISEE, a nulla rilevando le contrarie argomentazioni addotte dall’Amministrazione volte a sostenere la congruità in concreto dello stesso, già esclusa dalla decisione di merito, il cui chiaro disposto va qui ribadito.

3. Nei termini esposti il ricorso deve essere accolto, non avendo l’Azienda Ulss 9 Scaligera dimostrato l’avvenuta esecuzione della decisione azionata. Ne consegue, oltre alla declaratoria di inefficacia del provvedimento sotteso alla nota impugnata nel ricorso, l’ordine all’Amministrazione di provvedere nuovamente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, adottando un nuovo atto motivato.

4. Si nomina sin d'ora, quale commissario *ad acta*, il Prefetto della Provincia di Verona, con facoltà di delega ad un funzionario del relativo ufficio, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza, provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato, a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, sostituendosi all'Amministrazione inadempiente nell'adozione del predetto motivato provvedimento. L'insediamento del Commissario *ad acta* avverrà con immediatezza alla scadenza del termine a provvedere assegnato all'Amministrazione, laddove non pervenga presso il suo ufficio, da parte di quest'ultima, la comunicazione di avvenuta esecuzione.

5. Le spese del presente giudizio sono liquidate nel dispositivo secondo la regola della soccombenza.

6. Va infine confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dalla competente Commissione (cfr. decreto n. 179/2022), sussistendone i presupposti di legge. Il compenso spettante al difensore della parte ricorrente è quantificato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto impugnato e ordina all'Azienda Ulss 9 Scaligera di dare effettiva esecuzione, nel termine indicato in motivazione, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. -OMISSIS-; b) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario *ad acta* il Prefetto di Verona, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza nei termini specificati in motivazione; c) riserva di provvedere sul compenso del Commissario *ad acta*, da porre a carico della Azienda Ulss 9 Scaligera, per l'eventuale predetta attività; d) condanna la Azienda Ulss 9

Scaligera al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato *ex art.* 133 d.P.R. 115/2022, liquidate onnicomprensivamente in euro 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge; esenta dal relativo pagamento l'altra Amministrazione convenuta non costituita.

Conferma l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dalla competente Commissione.

Liquida il compenso spettante al difensore della parte ricorrente onnicomprensivamente in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola D'Angelo, Presidente FF

Giulia Ferrari, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Fabrizio Di Rubbo

IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo